

Donazioni o prestazioni pubblicitarie, un possibile equivoco

Talvolta, tra le organizzazioni di volontariato, emergono situazioni nelle quali è possibile equivocare tra i due termini così apparentemente diversi: ad esempio, quando un'impresa ditta chiede alla organizzazione, in cambio di una donazione in denaro, la possibilità dell'affissione di pubblicità nella sede o in occasione di feste o raccolta fondi. Naturalmente, l'organizzazione non può non desiderare di ringraziare il soggetto benefattore. Qual è quindi il confine tra il giusto dovuto ringraziamento e un rapporto di tipo diverso?

La questione è assai spinosa e investe il rapporto tra una donazione, o erogazione liberale che dir si voglia, atto unilaterale caratterizzato per sua natura dalla gratuità e dalla mancanza di uno scambio, e un rapporto di tipo diverso, nel quale esiste uno scambio di prestazioni corrispettive, anche se magari non perfettamente proporzionate, per cui al versamento di denaro fa seguito una serie di atti coordinati (pubblicità commerciale) che portano vantaggio al donante. E' fuori di ogni dubbio che le erogazioni liberali che la legge promuove e salvaguarda, anche con la concessione delle detrazioni/deduzioni fiscali tra cui quelle concesse alle ONLUS e quindi alle organizzazioni di volontariato in quanto ONLUS di diritto, sono quelle senza alcun corrispettivo, cioè senza che il ricevente si impegni ad alcun atto o fatto dipendente dalle erogazioni stesse.

Ogni impegno in tal senso, che trasforma l'erogazione in pagamento, più o meno adeguato, del corrispettivo di prestazioni svolte, costituisce una forma contrattuale diversa (contenente il cosiddetto rapporto sinallagmatico, ossia di prestazioni corrispettive); in tal caso i versamenti in danaro non potranno essere considerati liberalità, e l'atto costituirà una prestazione commerciale occasionale.

L'eventuale ripetersi di tali atti in modo abituale, tra l'altro, comporterebbe la necessità della apertura di una posizione Iva, e addirittura porterebbe l'ente a svolgere una attività non prevista dalla normativa sulle organizzazioni di volontariato con le conseguenze del caso.

Naturalmente, come osservato in premessa, è possibile che l'ente desideri ringraziare il donante per l'elargizione, anche indicando pubblicamente che una certa attività o manifestazione viene svolta grazie al suo sostegno: occorrerà però fare molta attenzione: - al fatto che una indicazione del genere emerga solamente dalla volontà dell'Ente e non coinvolga in alcun modo il donante;

- alla netta sproporzione che deve, a nostro avviso, mantenersi tra le modalità del ringraziamento (posizione nei manifesti, caratteri usati etc.) e l'entità della donazione effettuata, per fugare ogni dubbio su un uso "distorto" dell'erogazione stessa.